Rapporto di Lavoro

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca Decreto 3 novembre 2017, n. 195 (G.U. 21 dicembre 2017, n. 297)

Mario Gallo

Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

on l'emanazione del Decreto 3 novembre 2017, n. 195, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), ha finalmente inserito

uno dei tasselli fondamentali che mancavano nel complesso mosaico della legge 13 luglio 2015, n. 107, meglio conosciuta come la legge sulla "buona scuola", che ha rinverdito e consentito la notevole diffusione dell'istituto dell'alternanza scuola – lavoro che, com'è noto, mira a integrare il mondo della scuola e quello del lavoro attraverso l'attuazione di specifici percorsi in convenzione che comportano l'inserimento temporaneo degli studenti all'interno della realtà aziendale (o di altri enti ospitanti) al fine di acquisire conoscenze e competenze e realizzare potenziali opportunità di lavoro.

Questo provvedimento (in *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 2017, n. 297) era atteso ormai da molti mesi in quanto regnavano diverse incertezze applicative circa la disciplina specifica da applicare ai rapporti con gli studenti, specie per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro.

Con il D.M. n. 195/2017, in vigore dallo scorso 5 gennaio, il MIUR ha così colmato queste lacune operando al tempo stesso anche un vero e proprio giro di vite finalizzato a contrastare il fenomeno degli abusi denunciati durante questi mesi di rodaggio da più parti, ossia il deprecabile ricorso improprio a tale strumento da parte di diverse strutture ospitanti per godere di mera manodopera a costo zero.

I fronti su cui ha agito il Ministero sono diversi ma indubbiamente quelli fondamentali sono due: la previsione della *Carta dei diritti e dei doveri* degli studen-

SICUREZZA DEL LAVORO

Alternanza scuola-lavoro, le nuove regole per la sicurezza

Il decreto del Ministero dell'istruzione completa il mosaico della "buona scuola" equiparando, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, gli studenti ai lavoratori

ti, in cui viene ribadita in modo fermo l'essenza dello strumento, e l'introduzione di un tetto massimo al numero degli studenti impiegabili a livello di singola struttura ospitante.

Disposizioni di notevole rilievo si rilevano, poi, anche per quanto riguarda la tutela antinfortunistica e quella assicurativa anche se, come vedremo, non mancano alcuni punti critici non trascurabili (si veda la tabella uno).

Natura del rapporto tra studente e struttura ospitante

Un primo aspetto che deve essere subito messo in rilievo e che nel D.M. n. 195/2017, è ribadito all'art. 3, c. 2, che l'impiego dello studente da parte della struttura ospitante non determina la costituzione di un rapporto individuale di lavoro |1|.

Bisogna tener presente, infatti, che secondo quanto stabilisce l'art. 1 del citato provvedimento lo scopo del rapporto è solo quello di dare agli studenti l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro.

Di conseguenza la finalità dei progetti di alternanza non è quella di occupare lavorativamente gli studenti all'interno dei contesti aziendali ma è esclusivamente didattica – formativa; ad avviso di chi scri-

^{1.} Si ricorda che i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, sono obbligatori e attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.

ve, quindi, eventuali impieghi distorti potrebbero dare origine a delle controversie circa l'effettiva qualificazione dei rapporti.

Per altro occorre anche tener presente che già in precedenza lo stesso Ministero nella Lettera Circolare 28 marzo 2017, n. 3355^[2] ha altresì precisato che lo studente minorenne per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non acquisisce la qualifica di "*lavoratore minore*" di cui alla legge n. 977/1967, richiamando a tal fine l'indirizzo già espresso dal Ministero del Lavoro e P.S. nella Nota 4 novembre 2002, n. 1650.

Infatti, l'art. 1, c. 1, della legge n. 977/1967, trova applicazione nel caso di minorenni occupati in base ad un contratto di lavoro (subordinato o autonomo), anche speciale mentre, invece, nel caso in esame come si è visto si è in presenza di un mero rapporto didattico.

Da osservare, inoltre, che in ogni caso gli studenti non possono essere impegnati nelle fasce lavorative notturne.

Gestione dei rapporti e Carta dei diritti e dei doveri degli studenti

Chiarito questo primo profilo fondamentale occorre evidenziare che all'art. 3 il MIUR ha definito la già citata Carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati nei progetti di alternanza, ossia il nucleo della disciplina in base alla quale gestire i rapporti, stabilendo in particolare che gli stessi hanno diritto ad «...un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identita' di ciascuno».

Invero, non si tratta di una mera affermazione di principio ma rappresenta un vero e proprio baluardo creato per scongiurare l'utilizzo distorto di tale strumento e, come vedremo, proprio su di esso è stato costruito anche il regime specifico della sicurezza sul lavoro; a corollario, poi, è previsto il diritto all'informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative oltre che sul percorso formativo personalizzato, quindi anche sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo.

Altro diritto di fondamentale importanza è quello

di essere supportati sia da untutor interno designato dall'istituzione scolastica che da almeno un tutor della struttura ospitante; al termine dell'attività, inoltre, gli studenti hanno diritto a prendere visione e a sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor nonché ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione.

L'intento del Ministero appare chiaro: riconoscendo tale diritto si vuole cercare di fare emergere anche possibili esperienze non in linea con le finalità dell'istituto dell'alternanza e ciò dovrebbe contribuire ulteriormente a contenere il triste fenomeno degli abusi.

Gli obblighi di frequenza, di segretezza e di rispetto della normativa antinfortunistica

Per quanto, invece, riguarda gli obblighi gli studenti oltre ad essere tenuti, ovviamente, a frequentare le attività formative erogate dal soggetto ospitante, considerate parte integrante del curricolo scolastico, gli stessi hanno anche il dovere sia di rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al pari, quindi, dei lavoratori secondo quanto prevede l'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, sia di ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.

La violazione di tali doveri li rende passibili di assoggettamento alla *procedura disciplinare* che non può essere quella dell'art. 2106 c.c. e dell'art. 7 della legge n.300/1970, non essendo lavoratori subordinatati, ma secondo quanto stabilisce l'art. 4, c. 13 e 14 del D.M. 195/2017, andranno seguite le procedure previste dallo Statuto degli studenti di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, nonché dal regolamento di istituto.

Di conseguenza la struttura ospitante dovrà limitarsi a comunicare la violazione commessa all'istituzione scolastica che provvederà ad attivare la procedure disciplinare; i provvedimenti sanzionatori potranno essere impugnati dallo studente entro il termine di trenta giorni facendo ricorso al dirigente scolastico ai sensi dell'art 5 del citato D.P.R. n. 249/1998.

2. Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, Scuola-lavoro, la gestione degli studenti in azienda, in Guida al lavoro n.22/2017, pag. 20 e ss.

Equiparazione degli studenti ai lavoratori ai fini della sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro come accennato la legge n. 107/2015, non ha previsto uno specifico regime e ciò aveva generato non poche incertezze applicative; nel D.M. n. 195/2017, il MIUR riprendendo gli orientamenti già espressi dall'INAIL nella circolare 21 novembre 2016, n. 44 e nella propria Lettera Circolare 28 marzo 2017, n. 3355, ha fugato ogni dubbio stabilendo espressamente all'art. 5, c.4, che gli studenti sono equiparati allo status di lavoratori.

Per altro a ben vedere tale equiparazione già si rilevava dal tenore dell'art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, ma questa precisazione ha consentito di superare definitivamente questa criticità; di conseguenza da un punto di vista gestionale lo studente dovrà essere trattato in termini da *safety* come un normale lavoratore e, quindi, il datore di lavoro della struttura ospitante ha l'obbligo di assicurare ambienti di lavoro sicuri e salubri, la sorveglianza sanitaria, l'informazione, la formazione, l'addestramento, etc., e tenendo ben presente anche i termini e le condizioni della convenzione stipulata con la scuola [3].

Formazione obbligatoria generale e specifica

L'art. 5, c. 1, 2 e 3, del D.M. n. 195/2017, detta poi anche norme specifiche per quanto riguarda la formazione obbligatoria; l'obbligo della *formazione generale* in materia di sicurezza prevista dall'art. 37, c.1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, di almeno quattro ore secondo quanto stabilisce l'Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221/CSR, ricade sull'istituzione scolastica.

Sulla struttura ospitante, invece, ricade l'obbligo della *formazione specifica* da erogare all'ingresso dello studente nella stessa struttura: quindi le aziende non possono avvalersi della contestatissima disposizione contenuta nell'Accordo del 21 dicembre 2011, che in caso di difficoltà stabilisce che il «percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione» [4].

Nella convezione è possibile, comunque, stabilire

«...il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti»; tale disposizione appare, invero, poco chiara in quanto non si comprende se il Ministero faccia riferimento agli oneri economici della formazione specifica o la possibilità che la formazione specifica possa essere erogata direttamente dalla scuola.

In effetti al c.2 è stabilito che è di competenza dei dirigenti scolastici l'organizzazione dei corsi di formazione, però ad avviso di chi scrive ciò non può che essere riferito alla formazione generale in quanto per quella specifica entra in gioco il DVR delle singole strutture ospitanti le quali, per altro, durante la permanenza dello studente assumono la posizione di datore di lavoro per la sicurezza ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008.

Si tratta, insomma, di un nodo da sciogliere al più presto; ciò naturalmente non toglie che nella convenzione non possano essere previste forme di collaborazione per quanto riguarda l'intero percorso formativo e per altro al c. 3 per ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione è prevista la possibilità che gli uffici scolastici regionali stipulino appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nel citato Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211.

In ogni caso, vista la conformazione dell'istituto dell'alternanza, si può ritenere che l'istituzione scolastica sia tenuta in ogni caso a verificare che la formazione specifica sia impartita in quanto la stessa è anche una parte fondamentale del percorso formativo-educativo.

La formazione, inoltre, potrà essere erogata in modalità e-learning anche «...in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128»; il richiamo espresso, però, all'Accordo del 7 luglio 2016, consente di precisare che la formazione in e-learning è ammessa per la formazione generale mentre per quella specifica solo per le

^{3.} Per quanto riguarda l'obbligo di dotare gli studenti di dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo quanto precisato dal MIUR nella Lettera Circolare 28 marzo 2017, n. 3355, lo stesso ricade sulla struttura ospitante ma resta salva la possibilità di concordare nella convenzione il soggetto a carico del quale rimane l'onere economico della relativa spesa.

^{4.} Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, Formazione obbligatoria. La disciplina dopo l'Accordo Stato – Regioni, Dossier lavoro n.4/2016, Il Sole 24 Ore Editore, Milano.

aziende inserite nel rischio basso individuate dal codice ATECO riportato nella tabella di cui all'allegato II del già citato Accordo del 21 dicembre 2011, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato I.

Limitazione degli studenti nelle strutture ospitanti

Un nuovo zoccolo duro introdotto dall'art. 5, c.4, del D.M. n.195/2017, è la previsione di un tetto massimo al numero di studenti ospitabili dalla singola impresa o ente; infatti, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti e tenuto conto della «... specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori» è previsto che il numero massimo di studenti ammessi in una struttura ospitante sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura stessa, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene.

Il Decreto n. 195/2017, aggancia essenzialmente, quindi, tale numero massimo al citato allegato II dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n.221, che distingue le attività in base al codice ATECO in tre classi di rischio: basso, medio, alto; sulla base di tale principio è prevista una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di: 5 a 1 per le attività a rischio alto; 8 a 1 per attività a rischio medio; 12 a 1 per attività a rischio basso (si veda la tabella due).

Si tratta di un criterio che pur avendo una sua logica anche in chiave di prevenzione degli abusi si trascina, però, anche tutte le criticità ben note nel campo della formazione dei lavoratori nascenti proprio dai codici ATECO previsti dal già citato allegato II derivanti, ad esempio, dal fatto che diverse attività sono classificate in modo discutibile rispetto all'entità dei rischi che effettivamente si riscontrano nella prassi professionale.

Il ruolo dei tutor e il problema del loro inquadramento ai fini della sicurezza

Nel decreto in esame, però, nulla è previsto per quanto riguarda la posizione dei tutor; gli stessi potrebbero essere considerati come preposti in quanto sovrintendono l'attività degli studenti ma il loro ruolo non appare perfettamente assimilabile a quello del preposto che emerge dall'art. 2, c. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale il preposto è la «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».

Nella già richiamata Lettera Circolare 28 marzo 2017, n. 3355, il Ministero infatti assegna ai tutor una *funzione di guida* nelle varie esperienze previste nel percorso formativo, distinguendo tra tutor interno e tutor formativo dell'impresa o ente ospitante, con il compito di quest'ultimo anche di comunicare le assenze o le problematiche insorte che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

Anche questo è un nodo da sciogliere visto che, per altro, anche la formazione del preposto è obbligatoria e la violazione di tale adempimento è sanzionata penalmente dell'art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008.

Obbligo della sorveglianza sanitaria: entrano in gioco

Altro giro di vite operato dal Ministero riguarda il controllo sanitario; l'art. 5, c.5, stabilisce, infatti, che agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n.81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente |5|, attraverso le aziende sanitarie locali, con la possibilità di stabilire in un'apposita convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

Si tratta di una soluzione che, quindi, mette fuori gioco il medico competente aziendale ossia proprio il soggetto che ha una conoscenza approfondita del DVR e delle sue implicazioni; sotto questo profilo non appare, quindi, pienamente condivisibile questa scelta anche perché appare in contrasto con l'art. 39 del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede espressamente che l'incarico di medico competente possa essere conferito anche a professionisti privati |6|.

^{5.} Ispettorato Nazionale del Lavoro, Lettera Circolare del 12 ottobre 2017, prot. n.3/2017.

^{6.} Cfr. anche Ministero del Lavoro e P.S., Interpello 31 dicembre 2014, n. 27.

Natura del rapporto tra studente e la struttura	Tra studente e impresa o ente ospitante non si costituisce un rapporto di lavoro (art. 1, c. 2, del D.Lgs. n 77/2005)
ospitante	> Il rapporto ha finalità didattiche-educative e entro questi limiti deve essere impiegato lo studente
Soggetti ospitanti	 Imprese e le rispettive associazioni di rappresentanza Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore Ordini professionali Musei Altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale e quelli di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI
Numero massimo degli studenti ammissibili per struttura ospitante	Il numero di studenti ammessi in una struttura è consentito in una proporzione numerica massima studenti/tutor della struttura ospitante che tiene conto della classe di rischio di appartenenza dell'attività svolta dalla struttura stessa (si veda la tabella 2)
Periodo di svolgimento dell'alternanza	L'alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche
Attività all'estero	Il percorso di alternanza può essere realizzato anche all'estero secondo le modalità stabilite dalle istituzion scolastiche nell'ambito della loro autonomia
Orario di presenza degli studenti in alternanza	La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente
Diritti fondamentali degli studenti	Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno
Obblighi degli studenti	Garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante Rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro Ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza
Studenti con disabilità	I percorsi di alternanza devono essere realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro in conformità ai principi del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66
Tutoraggio	 › Gli studenti devono essere supportati nell'attività di alternanza da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da almeno un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante › Al termine delle attività gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor
Provvedimenti disciplinari e obblighi della struttura ospitante	> Di competenza dell'istituzione scolastica > Qualora lo studente realizzi delle assenze nell'azienda ospitante o insorgano delle problematiche che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento è dovere del tutor della struttura ospitante informare tempestivamente il tutor formativo interno della scuole (cfr. MIUR Lettera Circolare n. 3355/2017)
Tutela generale della salute e della sicurezza degli studenti	> Gli studenti impiegati nei progetti di alternanza scuola – lavoro sono equiparati ai lavoratori ai fini dalla salute e della sicurezza sul lavoro (cfr. art. 2, c.1, lett. a, D.Lgs. n. 81/2008) > L'impresa o ente ospitante deve garantire la valutazione dei rischi, l'informazione, la formazione, l'addestramento, i DPI, etc.
Formazione generale	 Deve essere erogata preventivamente dall'istituzione scolastica ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. a), del D.Ls. n. 81/2008 Durata minima: 4 ore, secondo l'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221
Formazione specifica	 Deve essere erogata all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti Durata minima: secondo l'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221
Formazione in e-learning	C> onsentita, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e dal successivo Accordo del 7 luglio 2016
Sorveglianza sanitaria	 Obbligatoria nei casi previsti dalla vigente normativa a cura delle ASL Nella convenzione tra l'ASL e l'istituzione scolastica può essere stabilito il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti
Copertura assicurativa Inail e responsabilità civile	> Agli studenti deve essere garantita sia la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattic professionali che quella contro la Responsabilità Civile > In tutti i casi i costi di assicurazione ricadono sulle scuole e non sulla struttura ospitante > Ulteriori indicazioni sono contenute nella circolare INAIL 21 dicembre 2016, n.44

CLASSI DI RISCHIO E PROPORZIONE NUMERICA STUDENTI/TUTOR

Tahella 2

ervizi, commercio, turismo, etc.	12 a 1
ura, pesca, istruzione, trasporti, etc.	8 a 1
oni, industria alimentare, manifatturiero, etc.	. 5 a 1
	ura, pesca, istruzione, trasporti, etc.

⁽¹⁾ La classe di rischio va individuata in base al codice ATECO attribuibile all'attività svolta dalla struttura ospitante prevista dall'allegato II all'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011. n. 221.

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali

Occorre evidenziare che l'art. 5, c. 6, del D.M. n. 195/2017, stabilisce che in presenza dei requisiti oggettivi (svolgimento di attività rischiose) e soggettivi previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, gli studenti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oltre che ad essere coperti da un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'istituzione scolastica e non della struttura ospitante.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

Adempimenti in caso d'infortunio o di malattia professionale

Rimane, infine, solo da ricordare che in caso d'in-

fortunio o di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro l'obbligo di effettuare la denuncia ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale, così come chiarito nella circolare Inail 21 dicembre 2016, n.

Di conseguenza l'assicurato ha l'obbligo di comunicare l'infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al dirigente scolastico; nel caso in cui l'assicurato dia notizia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l'evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo così al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca Decreto 3 novembre 2017, n. 195 (G.U. 21 dicembre 2017, n. 297)

Oggetto: Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
E

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ADOTTA il seguente regolamento:

ARTICOLO 1
Finalità

1. Il presente regolamento definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (d'ora in avanti denominata alternanza), allo scopo di dare ai medesimi studenti l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro.

2. Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuo-la-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

ARTICOLO 2

Destinatari

- Il presente regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi.
- 2. Nel rispetto delle competenze legislative e amministrative attribuite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il presente regolamento si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza.

ARTICOLO 3

Modalità di svolgimento dell'alternanza

- 1. I percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi.
- 2. I percorsi di alternanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CO-NI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
- 3. I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa predisposto dall'istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilità e sono coprogettati con il soggetto ospitante.

- 4. L'alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza può essere realizzato anche all'estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia.
- 5. La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.
- 6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza, anche avvalendosi di quanto assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

ARTICOLO 4

Diritti e doveri degli studenti

- 1. Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l'istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
- 2. Gli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi.
- 3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno.
- 4. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo.
- 5. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

- 6. Gli studenti sono supportati nell'attività di alternanza da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor.
- 7. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
- 8. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.
- 9. Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza.
 - 10. Gli studenti in alternanza sono tenuti a:
- a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.
- 11. Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
- 12. Gli studenti, al termine dell'attività di alternanza, sono tenuti a relazionare in merito all'esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.
- 13. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall'istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica

24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, nonché dal regolamento di istituto.

14. Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti di cui al comma 13 possono proporre reclamo avverso i medesimi, entro trenta giorni, all'istituzione scolastica di appartenenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

ARTICOLO 5

Salute e sicurezza

- 1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti
- 2. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
- 3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:
- a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
- b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'accordo Statoregioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall'accordo Statoregioni del 7 luglio 2016, n. 128;
 - c) promosse forme più idonee di collaborazione, inte-

grazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

- 4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.
- 5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
- 6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

ARTICOLO 6

Commissioni territoriali per l'alternanza scuola-lavoro

1. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è istituita la commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul territorio regionale.

- 2. La commissione è presieduta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ovvero da un dirigente delegato ed è composta dai seguenti soggetti:
- a) tre studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti:
- b) due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della regione di riferimento dell'ufficio scolastico regionale e un genitore, designati dal dirigente preposto alla direzione di detto ufficio.
- 3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale possono presentare reclamo all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente contro le violazioni delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento, commesse in occasione dell'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il presente regolamento.
- 4. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ovvero altro dirigente delegato, avvalendosi dell'istruttoria svolta dalla commissione, decide sul reclamo di cui al comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo.
- 5. La commissione effettua l'attività istruttoria di cui al comma 4 esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall'Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati.
- 6. La commissione resta in carica per due anni scolastici.
- 7. Per la partecipazione ai lavori della commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità, comunque denominate.

ART. 7

Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, ai fini curriculari, gli effetti prodotti dai percorsi di alternanza scuola lavoro svolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.